



# ***Prefettura di Cagliari*** ***Ufficio territoriale del Governo***

***Area I/Bis – Ordine e Sicurezza Pubblica***

Prot. n. **2966**/Area I/bis

Cagliari, 17 gennaio 2011

Al Sig. Presidente la  
Confcommercio  
Via Santa Gilla, 6  
cagliari@confcommercio.it

**CAGLIARI**

Al Sig. Presidente la  
Confesercenti  
Via Cavalcanti, 30  
info@confesercenticagliari.it

**CAGLIARI**

Al Sig. Presidente  
AssoMusica  
presidente@assomusica.org

**ROMA**

Agli Istituti di Vigilanza Privata

**LORO SEDI**

Agli Istituti di Investigazione Privata

**LORO SEDI**

p.c. Alla Questura

**CAGLIARI**

**Oggetto:** Personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi.  
Applicazione del Decreto del Ministro dell'Interno del 6 ottobre 2009 di attuazione dell'art. 3/comma 9 della legge 15 luglio 2009, n. 94.

Come è noto, l'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante "*disposizioni in materia di sicurezza pubblica*", ha tra l'altro previsto, all'art. 3, commi dal 7 al 13, una nuova disciplina per l'impiego del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi.



# ***Prefettura di Cagliari***

## ***Ufficio territoriale del Governo***

*Area I/Bis – Ordine e Sicurezza Pubblica*

Il Ministro dell'Interno con il D.M 6 ottobre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3, comma 9 della legge 94/2009, ha regolamentato l'impiego del predetto personale addetto ai servizi di controllo, individuando i requisiti per l'iscrizione nell'apposito elenco che verrà istituito presso ciascuna Prefettura, le modalità per la selezione e la formazione del personale stesso, gli ambiti applicativi e il relativo impiego.

Al riguardo, il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – ha diramato la circolare n. 557/PAS.12089.10089D(1)SIC(2) in data 17/11/2010, fornendo alcune indicazioni applicative.

### **A. AMBITO DI APPLICAZIONE**

Dalla lettura congiunta degli artt. 1 e 4 del D.M. 6 ottobre 2009, si evince che le disposizioni contenute nel provvedimento si applicano:

- 1) alle attività di spettacolo in luogo aperto al pubblico (a titolo di esempio concerti musicali, impianti sportivi, parchi di divertimento);
- 2) nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta (a titolo di esempio discoteche, cinema, teatri);
- 3) nei locali che svolgono, anche in modo occasionale, attività di intrattenimento e spettacolo.

**SONO ESCLUSI** dall'ambito di applicazione del provvedimento i pubblici esercizi in generale, dove non si svolge ordinariamente attività d'intrattenimento e/o di spettacolo.

**A.1-** La circolare ministeriale citata introduce essenziali precisazioni per le attività teatrali e cinematografiche. In particolare viene evidenziato che una letterale applicazione del citato art. 4 a questa tipologia di attività, comporterebbe il coinvolgimento del personale di sala (c.d. "maschere"), con la conseguente sottoposizione ai controlli ed alle verifiche previste dal D.M.



# ***Prefettura di Cagliari***

## ***Ufficio territoriale del Governo***

*Area I/Bis – Ordine e Sicurezza Pubblica*

di un numero elevato di persone, senza peraltro apprezzabili benefici per l'ordine e la sicurezza pubblica. Deve essere considerato, infatti, che le funzioni attribuite al personale di controllo dall'art. 5 del D.M., nelle tre fattispecie considerate (controlli preliminari, accesso e deflusso del pubblico, controlli all'interno del locale), riguardano, in particolare, la presenza di sostanze illecite o oggetti proibiti, nonché qualsiasi altro materiale che possa essere pericoloso per la pubblica incolumità o la salute delle persone.

Pertanto, per i teatri e le attività cinematografiche, attività che presentano un minore impatto per l'ordine e la sicurezza pubblica, la circolare ministeriale ritiene di dover circoscrivere le prescrizioni del Decreto Ministeriale esclusivamente a quella parte di personale addetto a svolgere il complesso di funzioni, unitariamente considerate ed individuate dal citato art. 5, e al quale vengono attribuiti i compiti di responsabilità di sala e coordinamento delle c.d. "maschere".

A.2- considerazioni analoghe a quelle descritte al punto A.1) vengono svolte dalla circolare ministeriale per gli addetti ai servizi di controllo dei parchi di divertimento e degli spettacoli viaggianti, per le quali le funzioni di cui all'art. 5 del D.M. vengono riservate al solo personale con funzioni di coordinamento degli addetti ai servizi di accoglienza ed assistenza.

Qualora nei locali destinati alle sopra citate attività si svolgano anche attività di intrattenimento e spettacolo diverse da quelle a cui tali locali sono destinati, ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno 19 agosto 1996 (c.d. Regola Tecnica), tutto il personale addetto ai servizi di controllo dovrà essere iscritto nell'elenco previsto dall'art. 1 del D.M. 6 ottobre 2009.



# *Prefettura di Cagliari*

## *Ufficio territoriale del Governo*

*Area I/Bis – Ordine e Sicurezza Pubblica*

### **B. PROROGA DEI TERMINI**

il Ministero dell'Interno, con nota n. 557/PAS.12089.10089D(1)SIC(2) in data 28/12/2010 ha comunicato che l'entrata in vigore del Decreto in oggetto è stata prorogata al 30 giugno 2011.

La circolare ministeriale in data 17/11/2010 chiarisce che, per quanto concerne l'entrata in vigore delle disposizioni del D.M. 6 ottobre 2009, la proroga consente, come testualmente recita l'art. 8 del decreto, solo ed esclusivamente a chi già svolge i servizi di assistenza e controllo di continuare ad espletare tale attività anche prima dell'iscrizione all'elenco prefettizio.

I SOGGETTI CHE, INVECE, INTENDONO INIZIARE EX NOVO LE ATTIVITA' IN QUESTIONE DEBBO ATTENERSI DA SUBITO ALLE DISPOSIZIONI DEL D.M.

### **C. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO PREFETTIZIO**

L'art. 1 del D.M. prevede, al comma 4, in dettaglio i requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo:

- a) età non inferiore a 18 anni;
- b) buona salute fisica e mentale, assenza di daltonismo, assenza di uso di alcool e stupefacenti, capacità di espressione visiva, di udito e di olfatto, ed assenza di elementi psicopatologici, anche pregressi, attestati da certificazione medica delle autorità sanitarie pubbliche (al riguardo si veda il successivo punto 2);
- c) non essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi;
- d) non essere sottoposti, né essere stati sottoposti, a misure di prevenzione, ovvero destinatari di provvedimenti di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (*Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive*)<sup>(1)</sup>;



# ***Prefettura di Cagliari***

## ***Ufficio territoriale del Governo***

***Area I/Bis – Ordine e Sicurezza Pubblica***

- e) non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati di cui al decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito nella legge 25 giugno 1993, n. 205 (*Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa*);
- f) diploma di scuola media inferiore (scuola dell'obbligo);
- g) superamento del corso di formazione di cui all'art. 3 del D.M. 6 ottobre 2009.

Nello specifico, la circolare ministeriale chiarisce che:

- 1) il soggetto che presenta istanza per l'iscrizione di proprio personale (gli stessi gestori delle attività di intrattenimento o di spettacolo o i titolari di istituti autorizzati a norma dell'art. 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza T.U.L.P.S., approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773) ha l'obbligo di produrre, in allegato all'istanza di iscrizione, la documentazione, anche in forma di dichiarazione sostitutiva ex art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, tendente ad attestare il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 1 del D.M.

### **NON POSSONO COSTITUIRE OGGETTO DI AUTOCERTIFICAZIONE:**

- I REQUISITI MEDICO-SANITARI (psico-fisici)
- I REQUISITI FORMATIVI

- 2) **REQUISITI PSICO-FISICI**: per quanto concerne questo aspetto, la circolare ministeriale osserva che l'art. 1, comma 4, lettera b) del D.M., nell'elencare tali requisiti, chiarisce che il possesso degli stessi deve essere attestato con "certificazione medica delle autorità sanitarie pubbliche". Tuttavia, tenuto conto della peculiare competenza delle Regioni in materia sanitaria



# ***Prefettura di Cagliari***

## ***Ufficio territoriale del Governo***

*Area I/Bis – Ordine e Sicurezza Pubblica*

e considerato che talune Regioni hanno, con proprie deliberazioni, stabilito che l'onere di redigere dette certificazioni spetta ai medici di base o a medici competenti ai sensi del D.Lg.vo 81/80, ai fini della iscrizione all'elenco prefettizio debbono ritenersi validi le attestazioni redatte dai suddetti medici.

- 3) **REQUISITO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE:** relativamente al requisito di cui all'art. 1, comma 4, lettera g), superamento del corso di formazione professionale previsto dall'art. 3 del D.M., la circolare, nel richiamare l'accordo sancito tra il Ministero dell'Interno e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella conferenza Stato-Regioni del 29/04/2010, accordo col quale sono state regolamentate le modalità organizzative e di erogazione dei corsi di formazione da parte dei predetti Enti Territoriali, chiarisce che potranno essere iscritti all'elenco prefettizio esclusivamente i soggetti per i quali risulti dimostrata la frequenza ed il superamento di un "corso di formazione per addetti ai servizi di controllo", secondo le modalità fissate nel citato Accordo Stato-Regioni del 29/04/2010.

**Detto corso di formazione professionale deve essere validato dalla Regione; anche da una Regione diversa da quella della provincia nella quale si chiede l'iscrizione.**

Requisito necessario per l'ammissione al corso di formazione è il diploma di scuola media inferiore, così come previsto dall'art. 1, comma 4, lettera f) del D.M.

**CITTADINI STRANIERI:** i cittadini comunitari o extracomunitari, per i quali, se in regola con la vigente legislazione in materia di permesso di soggiorno, è ammessa l'iscrizione all'elenco prefettizio, è comunque necessaria e sufficiente una dichiarazione di valore, rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, che attesti il livello di scolarizzazione.



# *Prefettura di Cagliari*

## *Ufficio territoriale del Governo*

*Area I/Bis – Ordine e Sicurezza Pubblica*

### **D. MODALITA' DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO PREFETTIZIO**

Premesso che l'art. 1, comma 3, del D.M. 6 ottobre 2009 prevede che la domanda di iscrizione per gli addetti ai servizi di controllo deve essere presentata al Prefetto territorialmente competente dal GESTORE delle attività di intrattenimento e di spettacolo, ovvero dal TITOLARE DI ISTITUTO AUTORIZZATO AI SENSI DELL'ART. 134 T.U.L.P.S., la circolare evidenzia quanto segue:

- 1) per titolare di istituto autorizzato ai sensi dell'art. 134 T.U.L.P.S. ci si riferisce indifferentemente ad entrambe le fattispecie previste dalla legge: vigilanza privata ed investigazione privata;
- 2) **E' ESCLUSA** la possibilità che l'iscrizione venga richiesta da soggetti diversi (a titolo di esempio: agenzie di lavoro) ovvero direttamente dagli aspiranti "addetti ai servizi di controllo";
- 3) Peraltro, l'autorizzazione di cui all'art. 134 T.U.L.P.S. può essere richiesta *ex novo*, esclusivamente per lo svolgimento dei particolari servizi disciplinati dal D.M. 6 ottobre 2009. In tal caso le relative istanze verranno valutate alla stregua delle altre richieste di licenza per lo svolgimento dell'attività di vigilanza privata o investigazione privata, ancorché limitate ad uno specifico servizio e/o ambito territoriale; di conseguenza le valutazioni della Prefettura, preordinate al rilascio o al diniego del titolo di P.S., saranno quelle tipiche del relativo procedimento autorizzatorio, per quanto si riferisce, in particolare, ai requisiti di affidabilità dei soggetti interessati, le eventuali controindicazioni inerenti la sicurezza pubblica o l'ordine pubblico, nonché al requisito della capacità tecnica, che sarà comunque commisurato alla specificità del servizio richiesto (a titolo esemplificativo, non sarà richiesta la disponibilità di una centrale operativa, come avviene per gli istituti di vigilanza privata, mentre sarà ritenuta necessaria la disponibilità di una sede operativa dedicata, al fine di evitare commistioni con altre attività).



# ***Prefettura di Cagliari***

## ***Ufficio territoriale del Governo***

*Area I/Bis – Ordine e Sicurezza Pubblica*

- 4) **E' AMMESSA** l'iscrizione all'elenco prefettizio degli addetti ai servizi di controllo di soggetti già iscritti all'elenco di cui al D.M. 8 agosto 2007 (servizi di stewarding negli impianti sportivi), purché in possesso dei requisiti specifici che non possono essere considerati equivalenti fra le due attività (si pensi alla formazione professionale prevista dal D.M. 8 agosto 2007 e quella fissata dal D.M. 6 ottobre 2009, diverse sia per programmi formativi che per i soggetti abilitati ad erogare la formazione).

### **E. ISTITUTI GIA' AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 134 T.U.L.P.S.**

Gli istituti di vigilanza privata e gli istituti di investigazione privata, già autorizzati, **DOVRANNO** chiedere formalmente l'estensione o ampliamento dei servizi autorizzati in licenza, con le consuete procedure individuate dall'art. 257/ter, comma 5, del regolamento di Esecuzione.

Gli istituti ex art. 134 potranno, in analogia a quanto già previsto per i servizi di "stewarding", disimpegnare i servizi di controllo avvalendosi di personale dipendente privo della qualifica di guardia particolare giurata che, ovviamente, non potrà essere impiegato nelle attività di vigilanza e custodia dei beni.

Inoltre gli istituti di vigilanza già autorizzati, potranno impiegare proprio personale in possesso della qualifica di guardia particolare giurata, con l'avvertenza che i servizi di controllo devono essere svolti senza portare armi, né indossare l'uniforme approvata.

In ogni caso per il proprio personale dipendente, sia esso in possesso del titolo di g.p.g. o privo, l'istituto di vigilanza o di investigazione dovrà richiedere l'iscrizione all'elenco prefettizio di cui all'art. 1 del D.M. 6 ottobre 2010 secondo le modalità già descritte; inoltre, il personale stesso dovrà essere in possesso dei requisiti specifici sia psico-fisici di cui all'art. 1, comma 4, lettera b) sia quelli della formazione professionale di cui all'art. 1, comma 4, lettera g), previsti dal D.M..





# ***Prefettura di Cagliari***

## ***Ufficio territoriale del Governo***

*Area I/Bis – Ordine e Sicurezza Pubblica*

### **DISPOSIZIONI CONCLUSIVE**

Preme evidenziare che le istanze di iscrizione all'elenco prefettizio, unitamente alla documentazione fin qui descritta, dovranno essere presentate, da parte dei soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 6 ottobre 2009, in ogni provincia nella quale opera l'addetto ai servizi di controllo, il quale, una volta iscritto, può prestare la propria opera anche in più locali della stessa provincia. Pertanto, il gestore dell'attività di intrattenimento ovvero il titolare di licenza ex art. 134 T.U.L.P.S. HA L'OBBLIGO di comunicare la variazione dell'esercizio presso il quale vengono svolti i servizi indicati nel D.M. 6 ottobre 2009.

Il procedimento, avviato con la presentazione delle istanze di iscrizione, si concluderà con un provvedimento espresso del Prefetto che dispone o nega l'iscrizione dell'aspirante addetto all'elenco prefettizio; in caso di diniego dell'iscrizione, al gestore dell'attività di intrattenimento così come al titolare della licenza art. 134 T.U.L.P.S., sarà comunicata esclusivamente la sussistenza di motivi ostativi all'iscrizione stessa, mentre l'avvio del procedimento ed il successivo, eventuale, diniego saranno notificati direttamente all'interessato.

I soggetti iscritti all'elenco prefettizio come addetti ai servizi di controllo, dovranno essere, nell'espletamento del servizio, muniti del tesserino di riconoscimento previsto dall'art. 7 del D.M., che deve essere realizzato a cura del soggetto richiedente l'iscrizione ed avere le caratteristiche di cui all'allegato 'A' del decreto ministeriale.

Infine, per quanto concerne la validità temporale dell'iscrizione all'elenco, si evidenzia che in caso di richiesta di iscrizione presso l'elenco di una provincia di soggetti già iscritti presso un altro elenco, i due anni di validità dell'iscrizione, previsti dall'art. 2 del D.M., decorrono comunque dal



# ***Prefettura di Cagliari*** ***Ufficio territoriale del Governo***

*Area I/Bis – Ordine e Sicurezza Pubblica*

momento della prima iscrizione, fermo restando che l'iscrizione presso il nuovo elenco, nell'arco temporale dei due anni, potrà avvenire senza reiterare l'accertamento dei requisiti.

Il Prefetto  
Balsamo  
f.to